

Pubblicato il 24/05/2021

**N. 06045/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01550/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**


ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2021, proposto da

Autorità Nazionale Anticorruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

 Azienda Sanitaria Locale di Matera, non costituiti in giudizio;



*in ottemperanza*

ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a.,

al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I, n. 12288/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 d.l. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe l'Anac ha chiesto chiarimenti, ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., in ordine al disposto e alle modalità di esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 12288/2020.

L'Autorità ha esposto che, con ricorso al T.A.R. Lazio, i dottori  (rispettivamente Direttore medico dell'Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica - Microbiologia e Medicina di Laboratorio dell'Azienda sanitaria locale di Matera e Direttore del Centro Regionale Trapianti della Basilicata) hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la delibera dell'Anac n. 586 del 26 giugno 2019, recante "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019" e la successiva delibera n. 775 del 6 settembre 2019,



con cui l'Azienda sanitaria locale di Matera ha chiesto ai “direttori di struttura complessa”, quali i ricorrenti, di trasmettere i propri dati patrimoniali e reddituali entro il 15 ottobre 2019 al fine di procedere alla relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

Con la delibera impugnata l'Anac, a seguito della sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ha modificato la propria precedente delibera in materia, stabilendo, con riferimento all'applicazione degli obblighi di trasparenza alla dirigenza del settore sanitario, che “I dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall'art. 41, co. 2 d.lgs. 33/2013, ossia il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non (“dirigenti apicali”), sono interamente assoggettati all'art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f), come previsto dalla Delibera 241/2017”.

Le doglianze proposte riguardavano l'applicazione ai ricorrenti, nella loro qualità di dirigenti medici direttori di struttura complessa, dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede, in analogia con quanto previsto per i titolari di incarichi politici di cui al comma 1, che le amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale i dati dei titolari di incarichi dirigenziali indicati nell'art.14 comma 1, f) dello stesso decreto, ovvero dichiarazione dei redditi, dichiarazione dello stato patrimoniale, possesso di beni immobili o mobili registrati, azioni, obbligazioni o quote



societarie, etc.; i ricorrenti hanno, infatti, sostenuto che “la gravata delibera ANAC e la deliberazione attuativa dell’Azienda sanitaria sovvertono [tal]i principi dettati dalla Corte Costituzionale e violano l’attuale contenuto precettivo dell’art.14, comma 1 bis, D.lgs. 33/2013 per l’effetto della sentenza 20/2019, in quanto impongono l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai dirigenti sanitari del S.s.n. non menzionati dalla Corte Costituzionale”.

Il T.A.R., con la sentenza n.12288/20, ha accolto il ricorso, rilevando che, avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019 dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. 33/2013, per violazione dell’art. 3 Cost., laddove prevedeva l’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lettera f) dello stesso articolo per tutti i dirigenti pubblici, e non solo per quelli titolari di posizioni apicali delle Amministrazioni statali, individuate nell’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, tenuto conto delle peculiarità dell’assetto organizzativo del sistema sanitario doveva ritenersi, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, che l’individuazione dei destinatari dell’obbligo di pubblicazione, particolarmente penetrante, dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. citato, nei medici responsabili di struttura complessa non costituisse un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza, comportando la raccolta di un numero elevatissimo di dati, aventi ad oggetto informazioni anche relative ai redditi privati dei professionisti interessati, con conseguente eccessiva penalizzazione della “privacy” di tali soggetti, rispetto all’effettivo accrescimento della possibilità di conoscenza dei meccanismi del sistema da parte del cittadino.

In tal senso la sentenza ha affermato che “In relazione a tali attività e alla capillare diffusione delle strutture di livello complesso l’esigenza di trasparenza deve ritenersi, per definizione, grandemente attenuata, con la conseguenza che l’accumulo dei dati reddituali di tali soggetti comporterebbe più un appesantimento del sistema che un effettivo beneficio alla trasparenza e conoscibilità dell’operato dell’Amministrazione, dovendosi limitare l’applicazione del regime di trasparenza più pervasivo, nel rispetto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale e in attesa dell’auspicato riordino



della materia da parte del legislatore, solo alle figure dirigenziali effettivamente apicali”, annullando la delibera impugnata.

Con il presente ricorso l’Anac ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza citata e, in particolare, se l’annullamento della delibera n.586/2019 dovesse intendersi o meno limitato alla previsione riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa. L’Autorità ricorrente ha dedotto che, pur se le motivazioni della pronuncia in oggetto riguardavano unicamente la posizione dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa del S.s.n., tuttavia il dispositivo non aveva specificato se l’annullamento della delibera era disposto limitatamente alla parte riguardante i suddetti dirigenti o integralmente.

Il ricorso è ammissibile, atteso che la richiesta di chiarimenti, prevista dall’art. 112, comma 5, c.p.a., costituisce strumento di supporto e chiarificazione per l’amministrazione, qualificandosi come “ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall’azione finalizzata all’attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2), quanto dall’azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), e che presuppone dubbi o incertezze sull’esatta portata del comando giuridico oggetto dell’obbligo conformativo; né può essergli attribuita la natura di incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 7, ponendosi esso dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero e proprio giudizio di ottemperanza; pertanto deve ammettersi il rimedio della richiesta di chiarimenti nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese” (Cons. Stato, V, 26 aprile 2021, n. 3375; 16 maggio 2017, n. 2324; IV, 17 dicembre 2018, n. 7089; 26 novembre 2018, n. 6677; V, 7 settembre 2015, n. 4141; Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2).



Ciò premesso, in risposta ai chiarimenti richiesti deve evidenziarsi che, nel rispetto dei principi processuali che regolano la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché gli effetti soggettivi ed oggettivi del giudicato, e dovendo darsi una lettura del dispositivo coerente con la motivazione della sentenza, non può che affermarsi che la pronuncia risulta necessariamente limitata alla previsione della delibera n. 586/2019, riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, oggetto del ricorso proposto e della questione giuridica trattata nella motivazione, di tal che l'annullamento deve ritenersi circoscritto alla parte della delibera concernente l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 a carico di tali figure dirigenziali.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della natura della questione, di carattere sostanzialmente interpretativo anziché contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) rende nei sensi di cui in motivazione i chiarimenti richiesti dall'ANAC.

Nulla per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore



**L'ESTENSORE**  
**Francesca Petrucciani**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Savo Amodio**

IL SEGRETARIO